

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3206

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROCELLI, BALZARDI, SENALDI, SORICE, COMIS, MALVESTIO, ROGNONI, GITTI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BECCHETTI, BIANCHI, BOSCO BRUNO, BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CATTANEI, DEL MESE, FALCIER, FARAGUTI, FIORI, FORNASARI, FOTI, GARAVAGLIA, GRIPPO, LATTANZIO, MANFREDI, MANNINO CALOGERO, MELELEO, MEMMI, MICHELI, MORO, NENNA D'ANTONIO, PAGANELLI, PATRIA, PERUGINI, PICANO, PIREDDA, PISICCHIO, PORTATADINO, PUJIA, QUIETI, RABINO, RADI, ROSINI, RUSSO RAFFAELE, RUSSO VINCENZO, SANGALLI, SANTUZ, SANZA, SARETTA SAVIO, SCAIOLA, STEGAGNINI, URSO, VITI, ZAMPIERI, ZOPPI, ZUECH

Presentata il 9 ottobre 1985

Snellimento delle procedure per il condono edilizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante l'iter di formazione della legge n° 47 del 1985, nelle audizioni della Commissione lavori pubblici, è stato ascoltato il direttore generale del catasto del Ministero delle finanze che rassicurò la Commissione in ordine alla capacità degli uffici catastali a rispondere soddisfacentemente al previsto cumulo di lavoro che agli uffici stessi sarebbe derivato dall'approvazione della legge

In realtà ciò non si è verificato, anzi ovunque si registrano lamentele da parte

sia dei singoli cittadini che degli ordini professionali degli architetti, ingegneri, geometri che chiedono provvedimenti idonei a ridurre le defatiganti attese agli uffici del catasto

Peraltro alla richiesta di uno slittamento dei termini per la presentazione della sola documentazione catastale, il Ministero dei lavori pubblici faceva presente che la proroga non era necessaria in quanto la domanda, incompleta di tale documentazione, sarebbe comunque valida e regolarizzabile nei successivi 120 giorni

Tale interpretazione non tiene conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 52, per le domande di accatastamento presentate dopo il 31 dicembre 1985 è dovuto un diritto fisso nella misura di lire 250 mila.

Inoltre, benché la fonte sia autorevole, non è assolutamente detto che tutti i comuni si uniformino alla tesi del Ministero ed i cittadini possono, quindi, essere esposti ad un rifiuto dell'accettazione della domanda in sanatoria incompleta della prescritta documentazione.

Occorre, quindi, una diversa soluzione che, da un lato assicuri il versamento dell'oblazione entro il corrente anno al fine di garantire le entrate necessarie alla manovra di assestamento del bilancio; dall'altro consenta di dilazionare gli adempimenti catastali in un arco di tempo non rigido, ma comunque collegato ai due anni decorrenti dalla presentazione della domanda, entro i quali deve concludersi il procedimento di rilascio dei provvedimenti di sanatoria.

In particolare l'articolo 1 è diretto a svincolare la domanda di sanatoria dall'obbligo della presentazione, unitamente ad essa, all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria per l'accatastamento, subordinando invece a tale adempimento il rilascio della sanatoria. Si prevede, comunque, che in ogni caso non si verifichi silenzio-assenso qualora non si provi anche l'avvenuta presentazione della documentazione all'ufficio tecnico erariale. In tal modo gli uffici catastali dovrebbero essere posti in condizione di operare senza eccessive difficoltà e la legge n. 47 del 1985 può rivelarsi un fondamentale strumento per aggiornare il catasto urbano.

L'articolo 1 prevede, inoltre, un brevissimo spostamento del termine per la presentazione della domanda di sanatoria,

da fine novembre a fine dicembre, per facilitare i cittadini ed evitare che il termine per la presentazione della prima rata del condono coincida con quello dell'autotassazione.

L'articolo 2 prevede una modifica all'articolo 52 della legge n. 47 al fine di evitare che il previsto slittamento dei termini per la documentazione catastale risulti poi penalizzato dall'applicazione del diritto fisso di accatastamento di lire 250 mila, che viene invece conservato per le opere che non richiedono sanatoria.

L'articolo 3 si propone di evitare conseguenze assurde, e sicuramente non volute dal legislatore, per il patrimonio edilizio degli enti pubblici quali gli IACP ed i comuni. Tali enti, data la vastità del patrimonio edilizio da essi gestito, non sono assolutamente in grado di verificare il rispetto della proprietà da parte dei propri inquilini ed assegnatari.

Occorre, quindi, prevedere che agli adempimenti necessari per richiedere la sanatoria, ovvero per regolarizzare le opere interne, vengano espressamente facultizzati i conduttori o gli assegnatari, sollevando così gli enti predetti da responsabilità per fatti altrui, leciti o illeciti che siano, responsabilità che non può essere oggettivamente ricondotta ad alcuna norma del nostro ordinamento giuridico.

Onorevoli colleghi, la ragionevolezza delle proposte da noi avanzate, l'obiettivo rilevanza dell'immagine di una gestione della cosa pubblica secondo criteri non vessatori e rispettosi della dignità del cittadino, l'esigenza di tutelare gli enti pubblici da conseguenze non pensate e non volute, ci inducono ad auspicare una rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sono apportate le modifiche di cui ai commi seguenti.

Al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 31 dicembre 1985 ».

Al terzo comma, la lettera *e*) è soppressa.

Il nono comma è sostituito dal seguente:

« Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l'interessato a produrre l'ulteriore documentazione; quindi determina in via definitiva l'importo dell'oblazione e rilascia, salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 37, la concessione o l'autorizzazione in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell'interessato della ricevuta del versamento all'erario delle somme a conguaglio e della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento ».

Il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Fermo il disposto del primo comma dell'articolo 40 e con l'esclusione dei casi di cui all'articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest'ultima si intende accolta ove l'interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventual-

mente dovute a conguaglio e alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento ».

ART. 2.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

« Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge, che non siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, salvo il disposto del precedente articolo 35, commi nono e dodicesimo, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni e integrazioni, entro il 31 dicembre 1985 previa corrispondenza dei diritti dovuti nella misura vigente.

Per le dichiarazioni presentate successivamente al termine di cui al precedente comma, salvo il disposto del precedente articolo 35, commi nono e dodicesimo, e successive modificazioni e integrazioni, è dovuto il diritto fisso di lire 250.000 ».

ART. 3.

Le opere di cui agli articoli 31 e 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, eseguite dai conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica senza il preventivo benestare degli enti pubblici proprietari o gestori, possono essere sanate, previo il necessario consenso degli enti medesimi, a cura e spese dei beneficiari degli alloggi, restando esclusa qualsiasi responsabilità degli enti proprietari.